

**Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-09-2012, n. 16569**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco - Presidente -

Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALI Giorgio presso il quale è elettivamente domiciliato in Rema alla Via del Tempio di Giove n. 21;

- ricorrente -

contro

G. srl, rappresentata e difesa dall'avv. SCAVUZZO Giuseppe, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma alla Via Germanico n. 24;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 234/1/09, depositata il 14 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 maggio 2012 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l'avv. Giuseppe Scavuzzo per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso in via principale per l'accoglimento del ricorso ed in subordine per il rinvio a nuovo ruolo.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita in appello dalla srl G. per la riforma della sentenza di rigetto del ricorso avverso avvisi di accertamento dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2004, ha anzitutto dichiarato inammissibile la comparsa di costituzione del Comune di Roma in primo grado, comprese le domande ed eccezioni successivamente svolte, nonché la comparsa di costituzione in appello, perchè effettuate dal Comune, ai sensi dell'art. 34 dello statuto comunale, a mezzo del dirigente del Servizio affissioni e pubblicità, cui non spetta la legale rappresentanza dell'ente, attribuita in via esclusiva al Sindaco; ha quindi annullato gli avvisi, in primo luogo per aver commisurato l'imposta alla tariffa annuale, senza tener conto della effettiva durata dell'esposizione pubblicitaria, nella specie inferiore a tre mesi, e dei versamenti eseguiti dalla contribuente; in secondo luogo, con riferimento all'accertamento in rettifica n. 12711 del 12.12.2003, per aver compreso nel calcolo della superficie dell'impianto pubblicitario anche la cornice.

Avverso la decisione il Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La srl G. resiste con controricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l'ente ricorrente censura la sentenza sotto il profilo della violazione di legge, sostenendo che, in virtù del disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, come novellato dal D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, il dirigente preposto all'ufficio Affissioni e pubblicità del Comune ne avrebbe la rappresentanza processuale, e sarebbe di conseguenza legittimato ad agire ed a resistere in giudizio in materia di imposta sulla pubblicità.

Con il secondo motivo assume che per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su apposite strutture adibite ad esposizione dei mezzi, in base al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, troverebbe sempre applicazione la commisurazione della tariffa dell'imposta per anno solare, senza che rilevi l'effettivo utilizzo dell'impianto per durate infra trimestrali, essendo all'uopo necessario un provvedimento concessorio che preveda forme di pubblicità temporanea o provvisoria.

Con il terzo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, assume che l'esenzione delle cornici sarebbe chiaramente condizionata, in via essenziale, al carattere strutturale delle stesse, non dedotto nè provato dalla contribuente. Anche alla luce dell'art. 7, comma 5, del regolamento del Comune di Roma, lo scomputo delle cornici dalla superficie sottoposta a

tassazione dovrebbe aver luogo solo per gli impianti di tipologia "6x3", mentre per quelli di tipologia differente e dimensioni minori nel calcolo della superficie dell'impianto pubblicitario dovrebbe comprendersi anche la cornice.

Ritiene il Collegio di esaminare anzitutto i motivi di merito articolati dall'ente territoriale.

Ed in proposito osserva che il secondo motivo è infondato, atteso che, per la pubblicità per affissione diretta effettuata da società su impianti di proprietà e per conto terzi, in forza della modifica al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, comma 3, recata dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 56, alle fattispecie impositive di data posteriore - come nel caso in esame, riferito al periodo d'imposta 2004 - che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella prevista al comma 1 del detto D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, e non il sistema di calcolo riferito all'anno solare. In proposito questa Corte ha altresì chiarito, in particolare, come detta regola abbia "portata innovativa e sia quindi priva di efficacia retroattiva - così come la Delib. 27 gennaio 2001, n. 42, con cui il consiglio comunale di Roma dava pronta attuazione, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 3" (Cass. n. 1915 e n. 552 del 2007, n. 26839 del 2009).

Il terzo motivo è del pari infondato, ove si consideri che questa Corte ha affermato cerne "in tema d'imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 7, comma 1, stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.

L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente idonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata, soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie. La verifica dell'effettivo impiego della cornice dell'impianto per la pubblicità è accertamento, di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se non con riferimento al vizio di motivazione" (Cass. n. 1161 del 2008, n. 4908 del 2005). Nella specie, il giudice di merito ha accertato che, anche alla luce dell'art. 7, comma 5, del regolamento comunale del Comune di Roma, la superficie imponibile, proprio con riferimento allo "avviso di accertamento in rettifica n. 12711 del 12.12.2003" non era stata correttamente "determinata al netto della superficie" utilizzabile per i messaggi pubblicitari.

Il primo motivo, all'esito dell'esame e della reiezione dei motivi di merito, si appalesa inammissibile per carenza di interesse.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000, ivi compresi Euro 100 per esborsi.